FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 274/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 133 pfi 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Vito MASTRORILLO, Domenico PICCOLO e della società ASD ACADEMY FELICE PICCOLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Vito MASTRORILLO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Academy Felice Piccolo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro A.S.D. Academy Felice Piccolo – A.S.D. Sarnese 1926 del 14.12.2025 valevole per il campionato Regionale Under 18, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Felice Piccolo nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. F.S., attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

  Domenico PICCOLO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Felice Piccolo, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Felice Piccolo, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. F.S. nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Felice Piccolo all'incontro A.S.D. Academy Felice Piccolo – A.S.D. Sarnese 1926 del 14.12.2025, valevole per il campionato Regionale Under 18; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

  ASD ACADEMY FELICE PICCOLO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Vito MASTRORILLO,
  - Sig. Domenico PICCOLO,
  - Società ASD ACADEMY FELICE PICCOLO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Domenico Piccolo;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vito MASTRORILLO,
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Domenico PICCOLO,
  - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Regionale Under 18 s.s. 2026/2027 per la società ASD ACADEMY FELICE PICCOLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò